

CAVALLOTTI. Rendo omaggio alla imparzialità del presidente, ma dico che il contegno della Camera non è contegno parlamentare.

Molte voci. Il suo! il suo!

FRESDENTE. Onorevole Cavallotti, ella offende i suoi colleghi, e quindi io non posso neppure accettare quella distinzione, che ella fa, fra me e tutti gli altri miei colleghi. (*Bravo! bravo! — Applausi fragorosi*) Per conseguenza io la prego, onorevole Cavallotti (*Segni di attenzione*), io la prego di spiegare con calma le sue parole per togliere l'impressione che esse hanno fatto, cioè di una intenzione, che non può esser passata certo nell'animo suo, di volere, recare offesa a tutta l'Assemblea del suo paese.

CAVALLOTTI. Membro della Camera, non è alla Camera che posso rivolgere le mie parole, perchè nella Camera ho amici carissimi, colleghi di idee e di opinioni, i quali in questo momento mi davano ragione, e quindi è naturale che non è a loro che io potevo rivolgere rimprovero; il mio rimprovero era rivolto a coloro che non conoscono prima condizione della libertà essere la tolleranza onesta delle opinioni. (*Rumori*)

Non ho altro da dire.

FRESDENTE. Onorevole Cavallotti, io la prego di considerare che il massimo rispetto di tutte le opinioni, la massima libertà è stata sempre in questa Assemblea consentita. Ella deve attribuire i rumori che possono essere stati fatti, a ciò solo: che la sua voce non giungeva a una gran parte dei suoi colleghi e si era prodotta una specie di confusione, dalla quale i più trovano argomento di mostrarsi stanchi. Quindi ella, tenuto conto di questo sentimento, spieghi le sue parole in modo che non possa riverberare offesa a nessuna parte, a nessun individuo di questa Camera, da quelle accuse le quali offendono prima di tutto lei, che è membro della Camera stessa. (*Bravo! Benissimo! — Applausi*)

CAVALLOTTI. Mi rimetto alle osservazioni del presidente, e do alle mie parole la spiegazione che il presidente vuole attribuirgli. (*Bravo!*)

FRESDENTE. Ed io ne la ringrazio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

CRISPI. Io avrei parecchi fatti personali; alcuni sorgerebbero dalle parole del presidente del Consiglio, ed altri dalle parole dell'onorevole ministro dell'interno pronunziate da ambidue al mio indirizzo. Ma preferisco di abbandonarli al giudizio della Camera, e di venire a un fatto personale che è più serio, quello che fu sollevato dall'onorevole guardasigilli. L'onorevole Villa per difendersi dalle imputazioni fattegli sulla sua politica ecclesiastica, ha dichiarato di aver seguito quella dei suoi predecessori, e specialmente quella tenuta nei 70 giorni

che io fui al potere. Ha coinvolto quindi anche me che in siffatta materia non ebbi parte alcuna. Ora io nei 70 giorni...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Specialmente non l'ho detto.

CRISPI. Va bene, leviamo l'avverbio; egli ha però coinvolto me nella politica seguita dall'onorevole ministro. Su questo non sorge verun dubbio.

Io potrei rispondere, negando assolutamente che questo sia avvenuto nei 70 giorni del mio ministero. Nulladimeno mi permetta di provargli che questo non fu mai.

La Camera sa meglio di me che colla legge sulle garanzie, due disposizioni furono sanzionate. Coll'articolo 15 fu detto che nulla era innovato nella collazione dei benefizi di patronato regio, e coll'articolo 16 furono aboliti l'*exequatur*, il *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, e si soggiunse: « Però fino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* ed al *placet* regio gli atti di essa autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. »

Quale fu lo scopo di questi articoli? La legge fece una distinzione tra l'esercizio del patronato regio e l'esercizio dell'*exequatur* e del *placet*.

L'*exequatur* ed il *placet* regio furono limitati al caso in cui i prelati, che devono essere nominati dal Papa, chiedessero il possesso dei beni destinati alle rispettive mense.

Or bene, coll'articolo 15, quale era la facoltà che rimaneva al Re? Era quella di nominare lui, non altro che lui, ai vescovati e agli arcivescovati e a tutti gli altri benefizi ecclesiastici nelle sedi in cui S. M. è il patrono. Se mai fosse avvenuto il caso (che nel tempo del mio Ministero non avvenne mai), se l'onorevole mio amico Mancini, contro il suo sistema, fosse caduto in questo errore, avrebbe trovato in me un risoluto oppositore.

Ma io posso assicurare l'onorevole Villa che l'onorevole Mancini, tutte le volte che doveva provvedere alle sedi di patronato regio, soleva proporre al Re due decreti: con uno si nominava l'individuo a vescovo od arcivescovo della sede di patronato regio, e con un altro posteriore gli si dava la facoltà di mettersi in possesso della proprietà destinata alla sede.

Ora dal bollettino del Ministero di grazia e giustizia appare altrimenti, e basta leggere il decreto che si riferisce al vescovo di Acerenza e Matera per